

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 776

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, GIRAUDI, ROMANATO, STORCHI, MIROGLIO,
GIORDANO, GIRARDIN, BODRATO**

Presentata il 18 dicembre 1968

**Modificazione dell'articolo 45, concernente le cave,
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In alcune regioni d'Italia l'apertura e la coltivazione di cave, in special modo in zone collinari, ha causato gravi deturpazioni dell'ambiente naturale e della situazione paesaggistica preesistenti.

Tali dati negativi sono stati recentemente e ripetutamente sottolineati e denunciati anche da associazioni a carattere culturale e dagli organi di stampa, trovando ampia rispondenza nell'opinione pubblica.

Le accennate deturpazioni si sono verificate anche in zone che, per vari motivi, non sono ancora state sottoposte a vincolo in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pur

tuttavia presentano aspetti paesaggistici senz'altro degni di tutela.

D'altra parte, l'apertura e la coltivazione di cave presentano importanti riflessi in ordine ad altri grossi problemi di interesse generale (idrogeologici, forestali, ecc.).

A tutela di tali interessi generali si ravvisa l'opportunità di prevedere che l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere siano almeno precedute da un avviso, fatto 90 giorni prima, al distretto minerario, alla Sovrintendenza ai monumenti ed ai sindaci dei comuni interessati.

In tal senso si propone una modifica dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è sostituito dal seguente:

«Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo.

Chiunque intenda intraprendere la coltivazione di una cava o torbiera deve darne preventivo avviso all'ingegnere capo del distretto

minerario, alla sovrintendenza ai monumenti ed al sindaco del comune; l'attività non potrà essere iniziata se non dopo trascorsi 90 giorni dalla predetta partecipazione.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del distretto minerario può prefiggere un termine, non inferiore a 90 giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone la sovrintendenza ed il sindaco del comune.

Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del distretto minerario può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica sarà preventivamente inteso il competente ufficio del Genio civile.

Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente. Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32.

Le disposizioni del terzo comma e seguenti del presente articolo non sono applicabili alle cave e torbiere site in luoghi soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939. n. 1497 ».